

Regolamento del Consiglio Tributario

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 156 del 20/09/2010

Art 1. Istituzione e compiti

1. Il Comune di Pistoia istituisce il Consiglio Tributario ai sensi di quanto stabilito dall'art 18 comma 2 della L 30 luglio 2010 n. 122.
2. Il Consiglio Tributario coadiuva l'Amministrazione comunale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo dei redditi delle persone fisiche e giuridiche secondo le vigenti norme di legge.

Art 2. Funzioni

1. Attraverso la struttura comunale competente in materia di accertamenti tributari, il Consiglio segnala all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza ed all'INPS dati, fatti ed elementi utili ad integrare le dichiarazioni presentate dai contribuenti residenti nel Comune di Pistoia o che vi possiedano beni o vi svolgano attività economica, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi.
2. Il Consiglio esamina altresì le proposte di accertamento, in rettifica e d'ufficio, comunicate dall'Agenzia delle Entrate al fine di proporre l'eventuale aumento degli imponibili e manifestare il proprio parere
3. Ogni segnalazione ed ogni parere devono basarsi su dati, fatti ed elementi indicativi di capacità contributiva comprovati da idonea documentazione

Art 3. Composizione .

1. Il Consiglio tributario è composto da quattro membri scelti fra soggetti aventi formazione e conoscenze di carattere tecnico, appartenenti ad enti che istituzionalmente operano nel campo tributario o contributivo, al fine di rispettare i principi di uguaglianza e di capacità contributiva dei contribuenti:
 - un dipendente dell'Agenzia delle Entrate
 - un dipendente dell'Agenzia del Territorio
 - un dipendente dell'INPS
 - il dirigente dell'Amministrazione comunale competente in materia di accertamenti tributari od un suo delegato

2. Partecipano inoltre alle riunioni, senza diritto di voto, un funzionario del Comune, con compiti di istruttoria e consulenza giuridico-amministrativa, ed un altro dipendente del Comune con compiti di segreteria e verbalizzazione delle sedute.
3. I dipendenti comunali sono individuati e nominati con atto del Sindaco. Gli altri membri sono designati dagli enti che rappresentano.
4. Non possono far parte del Consiglio tributario :
 - i membri ed i segretari delle Commissioni Tributarie,
 - le persone che professionalmente esercitano attività di assistenza, consulenza, rappresentanza dei contribuenti, loro dipendenti e collaboratori.
5. I membri non percepiscono alcun compenso o rimborso spese per l'esercizio della loro funzione.

Art 4. Insediamento

1. Il Sindaco insedia il Consiglio Tributario che, nella sua prima seduta, designa, a maggioranza dei voti dei componenti, un Presidente che deve convocare le sedute del Consiglio tributario e presiederle.

Art 5. Durata

1. La durata in carica dei Consiglieri tributari è di tre anni. Il Consiglio Tributario esercita le sue funzioni fino alla nomina del successivo.
2. Il Comune o gli altri enti rappresentati possono nominare un membro supplente. Il membro supplente sostituisce il titolare nelle sedute del Consiglio in caso di sua assenza o temporaneo impedimento; può altresì affiancarlo nelle sedute senza esercitare il diritto di voto.
3. La decadenza del Consiglio tributario è dichiarata dal Sindaco. Si verifica quando insorgono gravi motivi ostativi al suo funzionamento o in caso di ingiustificata inattività per tre sedute consecutive.
4. Della decadenza dei singoli consiglieri tributari, operata per iniziativa degli enti che essi rappresentano, come pure della cessazione per dimissioni volontarie, il Sindaco prende atto procedendo contestualmente alla nomina del consigliere rappresentante del Comune e dei suoi collaboratori, ed invita gli altri enti partecipanti alle nuove nomine. Nelle more dell'insediamento dei nuovi titolari, le funzioni sono esercitate dai membri supplenti se nominati. Costituisce causa di decadenza della funzione di consigliere l'inosservanza degli obblighi di cui all'art 8.

Art 6. Funzionamento

1. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e ad esse non possono partecipare o intervenire i contribuenti.
2. L'avviso di convocazione delle sedute deve contenere l'ordine del giorno da trattare. Di ogni seduta è redatto un verbale.
3. Il Presidente convoca con cadenza periodica il Consiglio che deve riunirsi almeno otto volte nell'anno solare. Il Consiglio è altresì convocato entro quindici giorni su richiesta scritta e motivata di almeno un consigliere.

Art 7. Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i consiglieri in rappresentanza dei loro enti, titolari o supplenti.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art 8. Riservatezza

1. I soggetti che partecipano alle sedute Consiglio Tributario sono tenuti al rispetto più scrupoloso del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato, fatto o elemento relativo ai contribuenti. A tal fine nessun documento o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio, potrà essere affidato al consigliere per essere utilizzato fuori dalla seduta. La violazione del segreto d'ufficio comporta tutte le conseguenze di legge. E' fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali che riguardano: il coniuge, parenti fino al 4° grado ed affini entro il 2°, coloro con cui hanno rapporti personali di debito o credito, coloro con cui hanno rapporti gerarchici di lavoro o di dipendenza.